# REGOLAMENTO (CEE) N. 1061/85 DELLA COMMISSIONE

**del 25 aprile 1985**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3749/83 per quanto concerne gli importi espressi in ECU**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1968, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3564/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la decisione 84/637/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che per tener conto dell'evoluzione monetaria è opportuno modificare gli importi espressi in ECU fissati nel 1983 che figurano agli articoli 7 e 10 del regolamento (CEE) n. 3749/83 della Commissione, del 23 dicembre 1983, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3749/83 è modificato come segue:

1. All'articolo 7, paragrafo 2, all'importo « 2 000 ECU » si sostituisce l'importo « 2 355 ECU ».

2. La nota in calce che si riferisce all'articolo 7, paragrafo 2, è sostituita dal testo seguente:

« Il controvalore in monete nazionali dell'ECU è il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| 1 ECU | 45,3837 | franchi belgi / franchi lussemburghesi |
| | 2,23596 | marchi tedeschi |
| | 2,52050 | fiorini olandesi |
| | 0,592085 | lire sterling |
| | 8,09937 | corone danesi |
| | 6,85840 | franchi francesi |
| | 1 383,98 | lire italiane |
| | 0,721675 | lire irlandesi |
| | 92,1772 | dracme greche |

Gli importi in monete nazionali che risultano dalla conversione degli importi in ECU possono essere arrotondati ».

3. All'articolo 10, paragrafo 2, agli importi « 140 » e « 400 » si sostituiscono gli importi « 165 » e « 470 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1985.

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 98.
(3) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 183.
(4) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 225.
(5) GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1985.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*